

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO



REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 13/05/13



Indice

Articolo 1 – Fonti.....	p.3
Articolo 2 - Finalità ed oggetto.....	p.3
Articolo 3 - Requisiti e procedure di iscrizione	p.3
Articolo 4 - Comunicazione variazioni.....	p.5
Articolo 5 - Revisione periodica.....	p.5
Articolo 6 – Sospensione	p.5
Articolo 7 - Cancellazione dal registro	p.5
Articolo 8 - Procedure per la sospensione e la cancellazione	p.6
Articolo 9 – Prerogative	p.6
Articolo 10 – Norma Transitoria	p.6
Articolo 11 – Abrogazioni	p.6
Articolo 12 - Disposizioni di rinvio ed entrata in vigore	p.7
Articolo 13 – Pubblicità	p.7



Articolo 1 - Fonti

1. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli articoli 41 e 42 dello Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Articolo 2 - Finalità ed oggetto

1. Con il presente Regolamento il Comune di Cernusco sul Naviglio intende riconoscere, promuovere e sostenere le diverse forme di cittadinanza attiva e di aggregazione sociale presenti sul proprio territorio incoraggiandone la nascita e favorendone lo sviluppo.

2. Il Regolamento ha la finalità di disciplinare la procedure d'iscrizione e cancellazione al Registro Comunale delle Associazioni no-profit che svolgono iniziative e progetti sul territorio comunale di carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, finalizzati alla promozione della solidarietà, della crescita civile, alla tutela del benessere, della salute e dell'ambiente, della valorizzazione del tempo libero della comunità locale.

3. L'iscrizione al registro rappresenta l'atto concreto attraverso il quale l'amministrazione comunale riconosce l'apporto dell'associazione alla vita della comunità e costituisce condizione indispensabile per l'ammissibilità ai contributi e ai benefici di cui al regolamento dei contributi ad associazioni ed enti.

Articolo 3 - Requisiti e procedure di iscrizione

1. Possono iscriversi al suddetto Registro le Associazioni no-profit (senza fine di lucro) operanti sul territorio comunale in possesso dello status giuridico di Organizzazione di Volontariato (OdV), Associazione di Promozioni Sociale (APS), Associazione anche di fatto ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, Comitato di cui all'art.39 del Codice Civile e Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD). Le predette Associazioni no-profit, nel testo che segue indicate come Associazioni, devono avere svolto effettiva attività nel territorio comunale da almeno un anno, avere almeno dieci soci residenti a Cernusco sul Naviglio di età non inferiore ai sedici anni.

2. Non possono essere iscritti al Registro dell'Associazioni i partiti e le organizzazioni che hanno finalità di propaganda politica, le associazioni sindacali, professionali e di categoria e/o le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

3. La richiesta di iscrizione al Registro può essere effettuata presentando formale domanda a firma del legale rappresentante utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli Uffici Comunali, con l'indicazione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) Assenza di fine di lucro;
- b) Svolgere effettiva attività nel territorio comunale da almeno un anno;
- c) Essere dotati di uno Statuto le cui norme rispettino i principi di democrazia e di trasparenza;



d) Avere almeno dieci soci residenti a Cernusco sul Naviglio di età non inferiore ai sedici anni, o nel caso di Associazioni sportive dilettantistiche almeno dieci residenti tesserati alla specifica Federazione Sportiva.

4. Inoltre il rappresentante legale del richiedente dovrà presentare:

a) l'Atto Costitutivo e lo Statuto con l'indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante. Al fine dell'erogazione di contributi e/o vantaggi economici è necessario che lo Statuto sia debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate.

b) Il Curriculum associativo ovvero una sintetica relazione descrittiva delle attività più significative realizzate;

c) Il preventivo analitico con l'indicazione delle entrate e delle uscite relative all'esercizio in corso e l'ultimo bilancio consuntivo approvato del soggetto;

d) La dichiarazione di eventuali affiliazioni ad Enti riconosciuti;

e) La dichiarazione di appartenenza ad Enti od Organizzazioni di livello sovracomunale;

f) Elenco delle cariche sociali.

5. Ai fini dell'assegnazione alla competente Consulta Comunale, dovrà essere indicata una sola delle seguenti aree di intervento ritenuta prevalente dal richiedente:

Area della CULTURA;

Area del SOCIALE;

Area dello SPORT.

La mancata indicazione dell'Area di intervento all'atto della domanda di iscrizione è equiparata a rinuncia al diritto di far parte di una della Consulte Comunali. Resta in ogni caso impregiudicato tale diritto che potrà essere esercitato successivamente con una richiesta formale al Comune. L'eventuale nuova e diversa opzione, adeguatamente motivata, per una delle suddette Area può essere esercitata in sede di revisione periodica.

6. Il procedimento per l'iscrizione al Registro delle Associazioni è di competenza dell'apposito Ufficio Comunale individuato dal Sindaco. Il Responsabile del procedimento provvederà all'iscrizione al Registro nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda da presentare all'Ufficio Protocollo dell'Ente. Ove la domanda venga rigettata, il provvedimento verrà comunicato entro il predetto termine.

7. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del procedimento competente può richiedere chiarimenti o elementi integrativi. In tal caso i termini per l'eventuale iscrizione sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di acquisizione al Protocollo del Comune dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti.



Articolo 4 - Comunicazione variazioni

1. Le Associazioni iscritte al Registro Comunale comunicano le modificazioni dello Statuto, il trasferimento della sede, le variazioni delle cariche elettive ed ogni altra variazione dei requisiti richiesti dal presente Regolamento. Tale comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di adozione di tale modifica
2. La mancata comunicazione comporta la sospensione dal Registro fino all'adempimento da parte dell'Associazione. Se a seguito di formale sollecito, il soggetto non ottempera entro il termine di trenta giorni si procederà alla cancellazione dal Registro.

Articolo 5 - Revisione periodica

1. Con cadenza annuale, entro il 28 Febbraio di ogni anno, il Rappresentante Legale delle Associazioni iscritte comunica le attività svolte nell'anno precedente (Curriculum Associativo), presenta il preventivo analitico con l'indicazione delle entrate e delle uscite relative all'esercizio in corso e l'ultimo bilancio consuntivo approvato del soggetto.
2. Le Associazioni che nel corso dell'anno precedente non dovessero aver svolto alcuna attività verranno cancellate dal Registro Comunale.
3. Nel caso il mancato svolgimento di qualsiasi attività sia attribuibile a causa di forza maggiore non dipendente dall'Associazione, il Sindaco può sospendere l'iter della cancellazione per il solo anno successivo.

Articolo 6 - Sospensione

1. L'efficacia dell'iscrizione al Registro può essere anche sospesa temporaneamente qualora a carico del soggetto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) aver dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento;
 - b) aver utilizzato impropriamente i contributi o i vantaggi economici concessi dal Comune.
2. Il periodo di sospensione è commisurato alla gravità dell'inadempienza.

Articolo 7 - Cancellazione dal registro

1. Sono cancellati dal Registro Comunale i soggetti che:
 - a) Ne facciano richiesta con comunicazione scritta, acquisita all'Ufficio Protocollo del Comune;
 - b) Perdano i requisiti essenziali necessari per l'iscrizione;
 - c) Non abbiano entro il termine, e sebbene formalmente sollecitati, presentato all'Ufficio Protocollo del Comune le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 4.



Articolo 8 - Procedure per la sospensione e la cancellazione

1. La proposta di sospensione temporanea e di cancellazione dal Registro delle Associazioni è di competenza del responsabile del procedimento e deve essere trasmessa tempestivamente sia al Sindaco sia all'Associazione interessata a mezzo di raccomandata a/r o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata.
2. Il Sindaco, esaminata la proposta, decide motivatamente nel merito entro trenta giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento ed all'associazione interessata.

Articolo 9 - Prerogative

1. L'iscrizione al Registro delle Associazioni costituisce condizione necessaria per :
 - a) accedere in via prioritaria ai contributi e ai vantaggi economici concedibili dal Comune di Cernusco sul Naviglio;
 - b) essere invitati prioritariamente ai tavoli di incontro e di concertazione per la realizzazione dell'attività e/o servizi Comunali;
 - c) avere diritto di far parte di una delle Consulte istituite.

Articolo 10 – Norma Transitoria

1. Il Comune entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, invita i soggetti già iscritti al Registro Comunale delle Associazioni a presentare la domanda di iscrizione al nuovo Registro, allegando la documentazione richiesta dal presente Regolamento.
2. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, i soggetti interessati, presentano la domanda e producono, se non già depositata agli atti del Comune, la documentazione richiesta.
3. Il Comune comunica agli interessati le determinazioni in merito all'iscrizione al Nuovo Registro.
4. La mancata presentazione della domanda e della documentazione richiesta costituisce rinuncia all'iscrizione.

Articolo 11 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) gli articoli dal 30 al 34 del "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 5.11.1992;
 - b) tutte le disposizioni del Comune di Cernusco sul Naviglio che risultino incompatibili con le norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 12 - Disposizioni di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. La presente disciplina entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Articolo 13 – Pubblicità

1. Al presente regolamento, oltre alla pubblicità legale, sarà assicurata la massima divulgazione ed, in particolare, copia dello stesso sarà trasmessa a tutti i componenti delle Assemblee delle Consulte Comunali istituite.